



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 139/00/CSP

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 DELLA CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA, FISSATA PER IL GIORNO 18 GIUGNO 2000.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 12 maggio 2000;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

RILEVATO che per il giorno 18 maggio 2000 è stata fissata l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale "Sardegna 6";

RITENUTO opportuno, a titolo sperimentale ed in sede di prima applicazione della legge n. 28 del 2000 ad un'elezione suppletiva, limitare la disciplina specifica della comunicazione politica alla sola fase successiva alla presentazione delle candidature;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese a disciplinare, in sede di prima applicazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione, la campagna per l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio uninominale "Sardegna 6" prevista per giorno 18 giugno 2000.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Articolo 2

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dal quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva di cui all'articolo 1, il complesso degli spazi dedicato da ciascuna emittente televisiva o radiofonica locale con diffusione nella regione Sardegna alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione - è ripartito in misura uguale tra tutti i candidati che concorrono all'elezione. Al medesimo criterio si attengono le emittenti radiotelevisive nazionali nelle trasmissioni specificamente riguardanti l'elezione suppletiva di cui all'articolo 1.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 3

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nella regione Sardegna, che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature e quello di chiusura della campagna elettorale, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono suddivisi paritariamente tra tutti i candidati;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun candidato può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;

g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* comunicano al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro il predetto termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotta ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

h) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro tre giorni dalla data di presentazione delle candidature. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale alla presenza di un funzionario del comitato stesso. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Avvenuta la determinazione delle risorse finanziarie prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che il comitato regionale abbia accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i candidati richiedenti, in relazione alle risorse disponibili.

Articolo 4

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali con diffusione nella regione Sardegna che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, secondo le modalità di cui all'articolo 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni candidato per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun candidato può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del candidato committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione delle candidature comunicano al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, al comitato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle candidature, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i candidati interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotta ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i candidati interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e al comitato regionale, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 5

Programmi di informazione

1. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cronaca. La presenza dei candidati è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;

b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi candidati impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Articolo 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Articolo 7

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale al comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei candidati partecipanti ai programmi stessi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Le emittenti radiotelesive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

TITOLO III STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Articolo 8

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quinto giorno successivo a quello di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per l'elezione suppletiva di cui all'articolo 1, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei candidati interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 9

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale".

2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi dei candidati.

3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 10

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali dei candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Articolo 11

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun candidato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo articolo 10.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 12

Criteria per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 13

Compiti del comitato regionale per le comunicazioni.

1.. Il comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna o, ove questo non sia stato ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve i seguenti compiti:

a) trasmette all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propone all'Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i candidati richiedenti - in relazione alle risorse disponibili - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenzia, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigila sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accerta le eventuali violazioni, trasmette i relativi atti e formula le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 14 del presente provvedimento.

Articolo 14

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorità. Ciascun candidato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di Finanza - all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Articolo 15 *Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 12 maggio 2000

IL COMMISSARIO RELATORE

Giuseppe Sangiorgi

Il segretario della Commissione

Adriano Sor

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli